

Conclusioni del ricorrente

- Dichiarare illegittimo l'articolo 9 delle disposizioni generali di esecuzione del 15 luglio 2011 dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII allo Statuto;
- annullare la decisione del 3 ottobre 2014 di bonificazione dei diritti a pensione acquisiti dal ricorrente anteriormente alla sua entrata in servizio, nel contesto del loro trasferimento nel regime pensionistico delle istituzioni dell'Unione europea, in applicazione delle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto del 15 luglio 2011;
- in via subordinata, condannare la Commissione europea al pagamento di EUR 1,00 a titolo di provvisoria sul danno asseritamente subito dalla parte ricorrente;
- condannare la Commissione europea alle spese.

Ricorso proposto il 1° luglio 2015 — ZZ/Commissione**(Causa F-97/15)**

(2015/C 294/104)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi e T. Martin)*Convenuta:* Commissione europea**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione definitiva di trasferimento dei diritti a pensione della parte ricorrente nel regime pensionistico dell'Unione, la quale applica le nuove disposizioni generali di esecuzione (DGE) dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII allo Statuto del 3 marzo 2011.

Conclusioni della parte ricorrente

- Dichiarare illegittimo l'articolo 9 delle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII allo Statuto;
 - annullare la decisione del 14 ottobre 2014 che conferma il trasferimento dei diritti a pensione maturati dalla parte ricorrente prima della sua entrata in servizio secondo le modalità previste dalle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII allo Statuto del 3 marzo 2011;
 - condannare la Commissione europea alle spese.
-